

## LINEE GUIDA

### PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DI ASSETTI CONTRATTUALI, DELLE RELAZIONI SINDACALI E DELLA BILATERALITA' NELL'ARTIGIANATO

#### I. PREMESSA

Gli accordi interconfederali sul sistema delle relazioni sindacali e degli assetti contrattuali nell'artigianato sottoscritti il 17 marzo 2004 ed il 14 febbraio 2006, hanno dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo del comparto artigiano nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali.

Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese artigiane e delle piccole imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità nell'Artigianato, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

In tal senso, già in passato il comparto ha dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte


coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso. Elementi, questi ultimi, strettamente connessi alla speciale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nelle Micro e Piccole Imprese, caratterizzato da relazioni dirette tra imprenditore e lavoratore, fondate sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca.

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.

Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali può offrire un contributo determinante per fronteggiare la crisi di competitività, la caduta della produttività, la scarsa crescita, la precarietà del lavoro, e, soprattutto, per ricostruire un clima di fiducia tra le parti, necessaria preconditione per la crescita dell'economia, dell'occupazione e dei salari.

In tale contesto, occorre che, a fronte dello sforzo delle parti sociali, vi sia un intervento legislativo volto a sostenere con misure certe la contrattazione collettiva di II livello. Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla fruizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei Ccnl.



## II. IL MODELLO CONTRATTUALE

### II. 1. Principi generali

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, coerentemente alle regole già definite con l'Accordo Interconfederale 14 febbraio 2006, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.

I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di II livello.

La tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto collettivo regionale di lavoro).

A tal fine, le parti confermano che l'inflazione da prendere a riferimento sarà quella concordata dalle parti medesime sulla scorta di un indicatore previsionale generale elaborato da un soggetto terzo.

Entro la fine della vigenza contrattuale le parti nazionali effettueranno una verifica sugli eventuali scostamenti tra l'inflazione previsionale e quella effettivamente osservata. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza del contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.

In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.

Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le parti, a livello nazionale, svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.

Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale. Entro il 30 settembre 2012 le parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la



3





Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.

Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL. Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

### *Livello regionale interconfederale*

La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.

Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.

Il livello regionale interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.

Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.

Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

### **II. 3. Livello nazionale di categoria (CCNL)**

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore.

In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:

- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
- diritti sindacali
- inquadramento
- salario nazionale
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione al livello nazionale

In sede di rinnovo dei Ccnl, le parti stipulanti dovranno uniformare l'aumento delle retribuzioni contrattuali in coerenza con l'inflazione concordata attraverso l'indicatore previsionale generale.

#### **II. 4. Livello regionale di categoria (CCRL)**

In sede regionale – fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione.




Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale. L'erogazione salariale di II livello corrisposta sulla base del presente modello ha le caratteristiche necessarie per consentire l'automatica applicazione degli sgravi previsti dalle vigenti norme di legge.

Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.

#### **II. 5. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati**

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto, di evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia applicabile un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.



### *Livello nazionale di categoria*

- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.


Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

### *Livello regionale di categoria*

La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.

La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:

- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali;



- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1° - 31 agosto.

## II. 6. Razionalizzazione ccnl

Al fine di pervenire ad una efficace razionalizzazione della contrattazione collettiva del comparto, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all'evoluzione del contesto normativo, nonché alla rapida e positiva definizione dei rinnovi contrattuali, le Parti condividono l'impegno a realizzare il contratto unico per l'artigianato.

Nel contempo, le Parti, anche in considerazione dei rilevanti riflessi di ordine organizzativo – gestionale sottesi alla predetta azione di accorpamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità, in occasione della prima fase di applicazione del presente accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei Ccnl attraverso la stipula dei seguenti contratti, basati su macro aree:

- Area Meccanica
- Area Tessile/Moda
- Area Chimica
- Area alimentazione
- Area Legno-Lapidei
- Area comunicazione
- Area Servizi
- Area Costruzioni
- Area Autotrasporto

L'accorpamento dei Ccnl sopra descritto dovrà, al fine di salvaguardare le specificità settoriali, prevedere la titolarità delle rappresentanze categoriali.

Le parti in sede di stipula del presente accordo e comunque entro il 30 giugno 2009 definiranno le modalità di inserimento della totalità dei Settori attualmente privi di riferimento contrattuale dell'artigianato nelle macro aree individuate.

### III. LA BILATERALITA'

#### III. 1. Premessa

Le Parti sociali sottoscrittrici del presente accordo nel valutare positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 considerano necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.

La bilateralità costituisce lo strumento primario per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.

La bilateralità può offrire le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali.

Un moderno e più inclusivo sistema di welfare non può prescindere dalla valorizzazione dall'esperienza della bilateralità, quale strumento della contrattazione finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei lavoratori.

Le Parti confermano dunque l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.

Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti ribadiscono la necessità di affidare i compiti operativi per l'erogazione di quanto stabilito a livello contrattuale ad un sistema di enti bilaterali articolato su due livelli: nazionale e regionale.

#### III. 2. Gli Enti Bilaterali Regionali

Gli Enti Bilaterali trovano il loro fondamento negli interessi concreti del territorio dove agiscono imprese e lavoratori e quindi sono strettamente connessi e naturalmente rafforzati dalla contrattazione collettiva che li instaura.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Nel confermare la natura privata degli interventi riconosciuti a livello regionale le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.

La prestazione di sostegno al reddito è la prestazione universale che ciascun ente bilaterale deve assicurare. La misura della prestazione viene calcolata su paga base, ex contingenza ed EDR.

I temi della bilateralità regionale da sviluppare sono dunque i seguenti:

1. il ruolo
2. i compiti
3. il finanziamento
4. la governance
5. i nuovi meccanismi per favorire le adesioni
6. il livello di funzionamento

### III. 3. L'Ente Bilaterale Nazionale

Le Ipotesi di percorso per il rilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale, sono le seguenti:

#### a) ruolo e funzioni dell' EBNA.

L'ente bilaterale nazionale dell'artigianato va confermato quale elemento qualificante del sistema della bilateralità artigiana, ma con una radicale rivisitazione del ruolo e delle sue funzioni.

In particolare, l'Ebna svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento attività di interesse generale;
- partecipazione a progetti comuni dell'intero sistema;
- accesso a risorse pubbliche in via diretta o partecipata con altri enti del sistema;
- attività di supporto tecnico agli Enti Bilaterali Regionali;
- attività di supporto alle Parti Sociali Nazionali;
- organizzazione seminari su temi della bilateralità;
- osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.

In aggiunta alle funzioni sopra elencate l'Ebna è chiamato a svolgere un importante ruolo proattivo per la diffusione della bilateralità nei territori dove ciò non avviene, fungendo da Ente bilaterale residuale.

L'Ente bilaterale nazionale può svolgere un ruolo di surroga dei territori che non fanno massa critica con le risorse autoprodotte. L'Ebna può svolgere, fino a quando non si strutturi una bilateralità autosufficiente, una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei medesimi territori.

### III. 4. La riforma degli ammortizzatori sociali

I temi della realizzazione di un sistema specifico di ammortizzatori sociali nell'artigianato e dello sviluppo della bilateralità sono strettamente correlati fra di loro ed hanno rappresentato, nell'ultimo ventennio, l'elemento centrale delle relazioni sindacali nel comparto.

Il sistema di ammortizzatori sociali nell'artigianato è stato rafforzato dalla legge 14 marzo 2005, n. 80.

Ci troviamo di fronte ad un intervento legislativo che svolge un'importante azione di sostegno e, al tempo stesso, di riconoscimento del ruolo sociale svolto dagli Enti Bilaterali. Più in generale, il provvedimento in esame concorre alla istituzionalizzare di un meccanismo di sostegno al reddito frutto dei naturali equilibri raggiunti all'interno della contrattazione collettiva del comparto artigiano.


L'esperienza oramai ultradecennale dei fondi di sostegno al reddito, va dunque assolutamente conservata.

Gli aspetti fondamentali di cui tenere conto sono i seguenti:

- l'impianto della bilateralità è strettamente ed inscindibilmente legato al peculiare sistema di ammortizzatori sociali rappresentato dai Fondi sostegno al reddito;
- la natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Occorre confermare per l'artigianato un sistema di welfare che veda la compartecipazione di soggetti pubblici e privati, con la conseguente individuazione di risorse pubbliche e di natura contrattuale.

L'esperienza maturata in questi anni dagli enti bilaterali nell'artigianato, in specie per quanto concerne i fondi sostegno al reddito, rappresenta un elemento fondamentale

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including what appears to be a large signature, several smaller initials, and a date '11' written near the bottom right.

per realizzare un sistema di protezione sociale forte ed affidabile, in sintonia con l'esigenza di determinare un nuovo modello di Stato sociale.

In tal senso, le Parti ritengono che l'apertura di un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali debba consentire al comparto artigiano, nell'ambito più generale della revisione delle tutele, di razionalizzare e sistematizzare l'attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell'artigianato originato dalla contrattazione.

La natura delle imprese artigiane e la particolare tipologia e brevità delle crisi congiunturali che attingono le stesse, necessitano infatti di un istituto peculiare, che non può non prendere le mosse dall'attuale sistema di tipo pattizio.

Si rinnova, pertanto, la disponibilità ad un confronto teso a confermare e potenziare l'attuale modello di sostegno al reddito per i lavoratori dell'artigianato originato dalla contrattazione.

In ragione delle predette osservazioni le Parti ritengono prioritario riformare il trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, da riconoscere in presenza di sospensioni che si verifichino in costanza di rapporto, secondo le seguenti linee direttrici:

- in caso di sospensione, erogazione della prestazione da parte dell'INPS solo a seguito di riconoscimento della quota erogata dagli enti bilaterali;
- garantire a tutti i lavoratori una indennità complessiva (quota INPS più quota Ente Bilaterale) superiore al trattamento attualmente riconosciuto;
- l'attivazione dell'ammortizzatore sociale deve avvenire a fronte della richiesta da parte delle imprese e in presenza di accordi tra le parti;
- l'ammontare della quota a carico dell'INPS deve essere pari a quella individuata dalla legge n. 80 del 2005, art. 13, comma 2, let. a) e successivi interventi, per la concessione dei trattamenti di disoccupazione;
- superamento del concetto di ciclicità degli interventi. Le imprese artigiane, infatti, sono fortemente condizionate dai modelli organizzativi dei committenti;
- erogazione del trattamento di disoccupazione senza periodi di carenza in costanza di rapporto di lavoro;
- allungamento del periodo di copertura e individuazione dei tetti in misura oraria nel corso dell'anno;

- parimenti, con analogo riferimento ai requisiti sopra indicati, le Parti convengono sulla necessità di confermare la possibilità di accedere ai trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Resta inteso che per beneficiare del trattamento in esame occorre presentare specifica richiesta entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Occorre infine chiedere al Legislatore una norma che determini l'obbligatorietà del sistema, nel senso che, data la natura previdenziale dell'istituto, l'impresa che non è associata all'ente bilaterale deve, in caso di sospensione, erogare per intero la prestazione (indennità di disoccupazione più integrazione).

### III. 5. Salute e Sicurezza sul Lavoro

Le modifiche normative intervenute con l'emanazione del Testo Unico concernente la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), rendono necessario un confronto tra le Parti, volto a consentire al sistema degli organismi paritetici in materia il pieno funzionamento e la massima efficacia, nel quadro della valorizzazione dell'esperienza della bilateralità artigiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.


Le Parti convengono inoltre sulla opportunità di avviare la costruzione, in tempi rapidi, di un sistema informativo nazionale, in grado di raccogliere i dati in materia di salute e sicurezza prodotti dall'attività dei singoli enti bilaterali.

La Parti si impegnano affinché la realizzazione di un *data base* nazionale dell'Artigianato porti alla sottoscrizione, a tutti i livelli, di appositi accordi con l'INAIL per la realizzazione di specifici programmi, studi e ricerche che consentano di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nelle imprese artigiane.

### III. 6. Sanità integrativa

Le Parti, in una logica di forte evoluzione delle esigenze legate alla salute e al benessere delle persone, istituiranno un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto artigiano, con esclusione dei settori edilizia e autotrasporto conto terzi, che risponda ai requisiti previsti dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le Parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2008, lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso.



Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari al X% della retribuzione imponibile.

I contratti collettivi nazionali stipulati dalle categorie aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo recepiranno la presente intesa e determineranno le eventuali quote aggiuntive.

I contributi saranno versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

E' dovuta al fondo una quota *una tantum*, a carico dell'azienda, pari a X euro per ciascun iscritto, da versare entro ... .

Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

### III.7. Formazione continua

Le Parti sociali, condividendo l'obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, ribadiscono il ruolo strategico del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito con accordo interconfederale 6 giugno 2001.

Parimenti le Parti convengono sulla comune volontà di individuare modalità, percorsi e strumenti che consentano la piena realizzazione dei predetti obiettivi strategici.

Considerata inoltre la particolarità della micro e piccola impresa, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, le parti ritengono prioritario l'avvio di un confronto che porti alla determinazione di strumenti idonei a consentire l'accesso alla formazione continua degli imprenditori.

### III. 8. Previdenza complementare

Al fine di garantire l'effettivo decollo del sistema di previdenza complementare nel comparto artigiano, le parti concordano che i costi definiti per l'adesione dei lavoratori ai fondi di natura contrattuale costituiti dalle parti firmatarie il presente accordo, potranno essere riconosciuti anche in assenza di adesione.

Pertanto, in sede di contrattazione collettiva relativamente ai lavoratori che non aderiscano ad alcun fondo di natura contrattuale costituito da parti firmatarie il presente accordo, potrà essere stabilito che un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente o fino alla data di eventuale risoluzione del rapporto venga destinato alla bilateralità.

Le parti si impegnano a garantire la massima informazione al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento di trattamenti pensionistici adeguati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori dell'artigianato e di permettere lo sviluppo della previdenza complementare nel comparto artigiano

### III.9. Sistema di relazioni e modalità di finanziamento

Il complesso sistema di relazioni nell'artigianato necessita di una razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento e finanziamento che garantisca continuità, equità nella distribuzione territoriale e certezza al sistema stesso, prendendo come riferimento i migliori modelli di bilateralità del sistema.

Nel contempo, lo strumento della bilateralità può contribuire all'ampliamento della sfera della rappresentanza.

Le parti si danno infatti atto dell'originalità e della specificità del sistema e dei meccanismi che caratterizzano il comparto artigiano in riferimento all'esercizio della rappresentanza dei lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali.

Le parti, nel confermare il suddetto sistema, basato sulla rappresentanza territoriale, convengono di rendere possibile l'attivazione di deleghe a favore delle Organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli Enti Bilaterali per la raccolta delle deleghe stesse.

Il raggiungimento di elevate performance del sistema degli Enti bilaterali, in termini di prestazioni e di modalità di funzionamento, risulta fortemente connesso alla capacità delle Parti di individuare meccanismi virtuosi che consentano l'integrale applicazione delle previsioni contrattuali.

Inoltre, un modello contrattuale fortemente decentrato, comporta la necessità di una razionalizzazione dei centri di raccolta e di distribuzione delle risorse.

A tal proposito, le parti individuano nella determinazione di una quota onnicomprensiva da corrispondere al sistema della bilateralità la modalità più funzionale per procedere ad una raccolta delle risorse attraverso un meccanismo semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, che consenta quindi di migliorare le prestazioni erogate.

Il centro di raccolta delle predette risorse andrà gestito attraverso un'apposita convenzione da stipulare con l'INPS.

La convenzione dovrà prevedere:

- 1) il versamento delle imprese in un'unica quota;
- 2) la ripartizione diretta della quota con tre suddivisioni:
  - a) Bilateralità Regionale
  - b) Bilateralità Nazionale
  - c) Fondo Sanità Integrativa

3) l'indicazione della possibile integrazione della quota onnicomprensiva, a fronte di specifiche intese delle parti istitutive in sede di CCNL o CCRL.

Gli oneri derivanti dal sistema di prestazioni e servizi offerti dalla bilateralità saranno trasformati in uno specifico elemento retributivo da erogare ai lavoratori in caso di mancata adesione delle imprese al sistema della bilateralità.

Le prestazioni e i servizi offerti dal sistema bilaterale rappresentano, in ogni caso, un diritto contrattuale riconosciuto ai singoli lavoratori, i quali pertanto maturano, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema della bilateralità, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni riconosciute attraverso modalità mutualistiche, solidaristiche o contrattuali, a carico della impresa datrice di lavoro non aderente all'ente bilaterale.

Le parti convengono sulla determinazione di importi percentuali a finanziamento delle attività affidate alla bilateralità, che verranno definiti, unitamente alla definizione delle quote a favore dei singoli interventi, in un apposito accordo interconfederale da stipularsi entro il 31 dicembre 2008.

Le quote a favore dei singoli interventi sono determinate in misura percentuale da calcolare sulle sole somme assoggettate a contribuzione INPS (imponibile INPS):

Rappresentanza Sindacale Territoriale

Rappresentanza Territoriale Sicurezza  
E formazione sicurezza

Ente Bilaterale Nazionale

Rappresentanza contrattuale imprese

Fondo sostegno al reddito

Fondo sanità integrativa

In caso di mancata adesione agli strumenti di bilateralità contrattualmente previsti le imprese, ferma restando la loro esclusiva responsabilità per la mancata erogazione delle prestazioni previste dalla bilateralità, dovranno riconoscere, per ciascun lavoratore, un elemento retributivo aggiuntivo pari a € X lordi per singola mensilità.

Ai lavoratori apprendisti tale importo verrà corrisposto integralmente.

Restano a carico delle imprese gli obblighi derivanti dalla erogazione delle prestazioni contrattualmente dovute ai singoli dipendenti.

\* \* \*

### III. 10. Norme finali

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente intesa il sistema della bilateralità è fortemente e proattivamente impegnato sul terreno della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando così piena attuazione a quanto previsto dall'art. 52 del vigente T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

\* \* \*

Le imprese del settore delle costruzioni sono escluse dall'ambito di applicazione del punto III.9. del presente accordo, in ragione dello specifico sistema della bilateralità costituito attraverso le casse edili.

\* \* \*

Il nuovo sistema di contribuzione entrerà in vigore a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e non appena sarà operativa la convenzione con l'INPS.

## ***Accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008, sul sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato***

Le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI, ed i sindacati dei lavoratori CISL e UIL convengono sul seguente accordo interconfederale applicativo dell'intesa 21 novembre 2008:

### **1) Incremento dei minimi contrattuali relativo al 2009**

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da uno stato di recessione che accomuna tutti i principali Paesi del mondo, impone alle parti un'attenta analisi sui rischi connessi all'evoluzione di un quadro economico finora contrassegnato da un andamento preoccupante dei principali parametri di riferimento.


Le Parti riconoscono in particolare che gli effetti prodotti dalla crisi, in termini di ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, di difficoltà di accesso al credito per le imprese (in specie quelle di dimensioni ridotte), di contrazione della domanda di beni e servizi interna ed esterna al nostro Paese e di forte involuzione dei mercati finanziari, hanno fatto registrare nel breve periodo un peggioramento della situazione economica.

In considerazione di quanto sopra le Parti, in attuazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali del 21 novembre 2008 e del 22 gennaio 2009, individuano nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR.

Il predetto incremento retributivo verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista sulla base degli accordi sopra richiamati e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, sarà effettuata a livello interconfederale.

Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato, anche per l'anno 2009, entro la vigenza dei contratti nazionali 2010-2012.



Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo.

Ad integrale copertura del periodo 1/1/2009-31/12/2009, verrà corrisposto, ai soli lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2009, un importo forfetario una tantum pari a Euro 115 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Il suddetto importo, sarà ridotto proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa post-partum, sospensioni dal lavoro, part-time. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

L'importo verrà erogato in due rate, pari a 60 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di luglio 2009 e 55 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di novembre 2009.

L'importo una tantum per gli apprendisti in forza alla data del 1° luglio 2009 è quantificato nella misura del 70% dell'importo di cui sopra ed è, pertanto, pari ad 80 euro, da erogarsi in due rate di pari importo alle stesse date e con le modalità sopra richiamate.


Le Parti confermano l'abrogazione dell'istituto dell'Indennità di vacanza contrattuale.

## **2) Legge n° 2 del 2009**

Le Parti convengono che le risorse minime a valere sul territorio nazionale, finalizzate all'intervento integrativo a carico degli Enti Bilaterali ex comma 1, art. 19 legge 2/2009, ammontano ad un importo non inferiore a € 29 lordi annui per ogni lavoratore dipendente. Tale importo potrà essere incrementato in sede di contrattazione regionale.

## **3) Bilateralità**

Le Parti, nel confermare l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, considerata l'incertezza del contesto economico, i cui riflessi potrebbero condizionare negativamente l'avvio di una nuova stagione per la bilateralità nell'artigianato, concordano che l'effettiva attuazione dei nuovi istituti bilaterali previsti dall'accordo 21/11/2008 sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2010.



2

In tal senso, anche le recenti novità normative introdotte dal legislatore con l'art. 19, della legge n. 2 del 2009, di potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, concorrono alla definizione di un quadro giuridico di riferimento ancora incompleto per quanto concerne la normativa a sostegno della bilateralità.

Parimenti le Parti convengono che, entro il 31 ottobre 2009 saranno definiti ed adottati gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema a partire dall'1/7/2010, secondo gli importi annui di seguito determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 euro, ferme restando le intese regionali in materia e la conseguente possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori a quelli definiti dal presente accordo.


<b>a) RAPPRESENTANZA SINDACALE</b>	0,10% - 12,5 €
<b>b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA</b>	0,15% - 18,75 €
<b>c) ENTE BILATERALE NAZIONALE</b>	0,01% - 1,25 €
<b>d) RAPPRESENTANZA IMPRESE</b>	0,25% - 31,25 €
<b>e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO</b>	0,49% - 61,25 € (comprensivi dei 29 € di cui sopra e della quota relativa alla gestione di cui al paragrafo seguente).

Gli importi di cui sopra sostituiscono quelli previsti dai previgenti accordi interconfederali in materia.

La voce di cui alla lettera b) dà piena attuazione all'art. 52 del D. Lgs. n.81/2008.

Il costo relativo alla gestione degli enti bilaterali regionali di cui al punto e), sarà definito sulla base di accordi stabiliti fra le parti a livello regionale che dovranno pervenire all'Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento ad esso affidate.

Come previsto nell'intesa, le Parti definiranno, entro il 31 ottobre 2009, un meccanismo che, garantendo la destinazione dei flussi ai livelli di competenza, sia semplificato e meno oneroso, più efficiente e trasparente, per la raccolta di una quota omnicomprensiva, somma dei valori sopraindicati che si riferiscono alla specifica ripartizione relativa ai diversi



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are the initials 'R13'. Further right, there are several more signatures, including one that appears to be 'Di' followed by a circled 'Q', and another that looks like 'GS'. On the far right, there is a signature followed by the number '3'.

capitoli d'intervento. I destinatari di detti versamenti sono i due livelli della bilateralità, precisamente: c) e d) Bilateralità nazionale; a), b), e) bilateralità regionale.

In questo contesto, le Parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto nell'accordo del 21 novembre 2008 in merito alla possibilità di attivazione delle deleghe a favore delle organizzazioni sindacali utilizzando la rete degli enti bilaterali per la raccolta delle stesse.

Le Parti concordano di effettuare, entro il 30/09/2009, una verifica delle prestazioni erogate a favore di imprese e lavoratori dagli enti bilaterali regionali. A fronte di situazioni nelle quali le prestazioni di sostegno al reddito previste dal presente accordo non risultassero coperte, le parti determineranno, entro il 30/11/2009, le modalità attraverso le quali l'Ente Bilaterale Nazionale, in ragione delle nuove attribuzioni che consentono lo svolgimento di attività sussidiarie, operi una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei territori che non garantiscono una sufficiente massa critica con le risorse autoprodotte.

Le Parti, nel confermare la costituzione, a partire dal 1° gennaio 2010 di un Fondo integrativo sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane individuano nell'1% la misura della percentuale minima di finanziamento del fondo. Pertanto si incontreranno entro il 31/10/2009 al fine di stabilire le modalità operative.


#### **4) Contrattualizzazione prestazioni bilaterali**

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e degli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell'artigianato, laddove sottoscritti.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.

A far data dal 1° luglio 2010, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25 lordi, per ciascuna mensilità.

Per le imprese iscritte agli enti bilaterali regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.



A tal fine, le Parti invitano la bilateralità territoriale ad attivarsi per la predisposizione di regolamenti in grado di agevolare le iscrizioni e stabilire le modalità di accesso alle prestazioni per le nuove imprese aderenti al sistema.

### **5) Previdenza complementare**

Le difficoltà di affermazione del sistema di previdenza complementare nell'artigianato rendono necessario individuare nuove strategie per il rilancio di Artifond.


In tal senso, la parti concordano di avviare un confronto che dovrà portare alla sottoscrizione di un apposito Avviso comune da presentare al legislatore al fine di modificare le attuali norme legislative, riservandosi la possibilità di coinvolgimento più ampio rispetto alle sole rappresentanze del comparto artigiano, anche in materia di utilizzo del TFR e di modalità di adesione.

In particolare, la peculiarità dell'impresa artigiana comporta una maggiore difficoltà nell'implementazione di una efficace azione di informazione dei lavoratori in riferimento alle scelte che producono effetti sul loro futuro previdenziale.

Le parti decidono, quindi, di avviare le seguenti iniziative per il rilancio di Artifond:

- al fine di potenziare le sinergie necessarie allo sviluppo della previdenza complementare, le parti si danno atto della necessità di coinvolgere i Patronati nell'attività di promozione del fondo e a tale scopo si impegnano ad incontrare gli istituti di patronato promossi dalle Organizzazioni istitutive di Artifond, unitamente agli Organi di amministrazione del Fondo, anche al fine di favorire la conclusione di schemi convenzionali finalizzati ad incentivare le adesioni sul territorio;
- sviluppare una campagna informativa a livello di territorio e di singole imprese, attraverso programmi di presenze concordati tra le parti a livello regionale;
- elaborare un foglio illustrativo in merito alle opportunità e modalità di adesione ad Artifond, da consegnare – unitamente ad un modulo di adesione – a tutti i lavoratori con la busta paga. Ai nuovi assunti tale materiale verrà consegnato all'atto dell'assunzione.

In caso di nuovo quadro legislativo conforme ai contenuti dell'Avviso comune, all'atto di adesione alla previdenza complementare dei lavoratori dell'artigianato con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993, il contributo pari all'1 per cento a



carico dell'impresa, previsto dai contratti o accordi collettivi, sarà corrisposto anche in assenza del contributo di pari entità a carico del lavoratore.

In relazione a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 novembre 2008 circa la possibilità di destinare alla bilateralità un importo pari all'1% dell'imponibile contributivo maturato nell'anno precedente, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per stabilire le modalità di attuazione, anche alla luce dell'andamento delle adesioni ad Artifond.

Le Parti concordano altresì di pervenire alla individuazione di un meccanismo di incremento delle garanzie necessarie alla concessione di credito sostitutivo del conferimento del TFR alla previdenza complementare, da strutturare attraverso i Consorzi fidi, per le imprese i cui lavoratori aderiscano alla previdenza complementare.

### **6) Nuove aree contrattuali**

Le Parti concordano di dare corso a quanto definito nell'accordo interconfederale del 21/11/2008 in materia di accorpamenti contrattuali. A tal fine, stabiliscono che entro il 24 luglio 2009 un'apposita commissione tecnica bilaterale si insedierà per definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d'area e per dare copertura contrattuale ai settori scoperti. Entro tale data, si procederà alla stesura definitiva del testo del nuovo modello di assetti contrattuali armonizzato alla luce degli accordi del 21/11/2008, del 22/1/2009 e della presente intesa.

Entro il 31 ottobre 2009 verranno avviate le trattative per il rinnovo dei ccnl dell'artigianato. A tal fine, il termine per la presentazione delle piattaforme è fissato al 30 settembre 2009.

### **7) Fondartigianato**

Le Parti confermano l'impegno alla revisione dell'accordo interconfederale 18 aprile 2007 e, al contempo, si impegnano a definire la programmazione 2009-2010 di Fondartigianato entro il mese di luglio 2009.

### **8) Norme finali**


Le disposizioni contenute nei paragrafi 1), 2), 3) e 4) verranno recepite nei singoli CCNL.



Per i settori dell'edilizia e del trasporto merci, nel confermare quanto previsto dal presente accordo interconfederale in merito agli assetti della contrattazione, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categorie verranno individuate le modalità applicative dell'accordo medesimo, fermo restando quanto già previsto in materia di Casse Edili.

Roma, 23 luglio 2009

CONFARTIGIANATO IMPRESE



CNA




CASARTIGIANI



CLAAI



CISL



UIL



**ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI  
COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO NELL'ARTIGIANATO  
E SUI SETTORI SCOPERTI**

**tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Clai, Cisl e Uil**

Premesso che:

- l'Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, al punto II.6 prevede, nella prima fase di applicazione dell'accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei CCNL basandosi su 9 macro-aree contrattuali e, contestualmente, di procedere alla copertura contrattuale dei settori artigiani privi di copertura;
- l'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, al punto 6, stabilisce di dare corso a quanto definito nell'accordo interconfederale del 21 novembre 2008, al fine di definire gli ambiti di applicazione dei 9 CCNL d'area e di dare copertura contrattuale ai settori scoperti;


le parti in epigrafe indicate convergono quanto segue:

**1) ACCORPAMENTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

A partire dai prossimi rinnovi contrattuali (1/1/2010 - 31/12/2012) le 9 macro-aree contrattuali di riferimento, come individuate dal punto II.6 dell'Accordo Interconfederale del 21 novembre 2008, saranno così composte:

• **AREA MECCANICA**

- Ccnl Metalmeccanica e Installazione d'Impianti
- Ccnl Orafo, Argentiero e Affini
- Ccnl Odontecnica



- **AREA TESSILE/MODA**
  - Ccnl Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero
  - Ccnl Pulitintolavanderie
  - Ccnl Occhialeria
  
- **AREA CHIMICA**
  - Ccnl Chimica, gomma, plastica e vetro
  - Ccnl Ceramica
  
- **AREA AGROALIMENTARE**
  - Ccnl Alimentaristi-Panificazione
  
- **AREA LEGNO-LAPIDEI**
  - Ccnl Legno e Arredamento
  - Ccnl Lapidei
  
- **AREA COMUNICAZIONE**
  - Ccnl Comunicazione
  
- **AREA SERVIZI**
  - Ccnl Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio e Piercing
  - Ccnl Servizi di Pulizia
  
- **AREA COSTRUZIONI**
  - Ccnl Edilizia
  
- **AREA AUTOTRASPORTO**

## 2) CRITERI GUIDA PER L'ACCORPAMENTO DEI CCNL

L'accorpamento delle 9 aree contrattuali, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere realizzato tenendo conto dei criteri di semplificazione e graduale allineamento del quadro regolatorio di ogni singola macro-area contrattuale, nell'ottica di un complessivo ammodernamento delle discipline collettive, anche alla luce delle novità legislative emerse negli ultimi anni.

A tal fine le parti ritengono che ciascun CCNL d'Area debba essere strutturato come segue:

- una *"Parte Comune"* nella quale comprendere tutti quegli istituti che sono comuni alle singole discipline contrattuali (ex Ccnl di categoria), da suddividere in due sezioni: *"Relazioni sindacali e Bilateralità"*, *"Disciplina del rapporto di lavoro"*;
- una *"Parte Speciale"* nella quale comprendere tutti quegli istituti che per la loro peculiare specificità devono rimanere distinti, in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.

L'accorpamento dei contratti dovrà, inoltre, contribuire a semplificare il numero delle voci retributive in uso nei vari contratti collettivi. A tal fine le Parti concordano nel procedere al conglobamento, in un'unica voce retributiva denominata *"Retribuzione tabellare"*, dei seguenti istituti retributivi:

- Paga base (o minimo tabellare);
- Ex Indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.).

La *"Retribuzione tabellare"* costituirà, a partire dal triennio contrattuale 2010-2012, la base di calcolo sulla quale applicare gli incrementi salariali.

Resta inteso che ove vi fossero norme contrattuali che fanno riferimento solo ad uno, o più di uno, degli elementi retributivi che costituiscono la *"Retribuzione tabellare"*, queste saranno oggetto di esame in sede di rinnovo dei singoli ccnl d'Area.

Per quanto riguarda la revisione dell'inquadramento, le parti concordano nella necessità di costituire per ogni area contrattuale una specifica Commissione che avrà il compito di individuare, senza oneri a carico delle imprese, una graduale unificazione – ove possibile - dei livelli contrattuali.

03

### 3) AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE AI SETTORI SCOPERTI

A partire dal prossimo rinnovo contrattuale (1/1/2010 - 31/12/2012), la sfera di applicazione delle 9 macro-aree contrattuali dovrà essere estesa alle imprese artigiane che operano nell'ambito dei seguenti nuovi settori di attività e/o settori privi di riferimento contrattuale artigiano:

*Concia", "Pelli", "Optometristica"; "e "Pirotecnica"; "Produzione di alimenti o di elaborati con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio", "Allevamento animali da cortile o da macello", "Agriturismo", "Produzione di ghiaccio"; "Allestimento e arredamento di stand, mostre, fiere e vetrine", "Onoranze funebri", "Restauro artistico di manufatti lignei, arazzi, tele, e di opere pittoriche, scultoree e mosaiche"; "Toelettatura di animali", "Gestione di mezzi meccanici utilizzati per l'agricoltura (macchine trebbiatrici, ecc.)", "Bagnini e attività di salvataggio in spiaggia", "Palestre ed impianti sportivi", "Autoscuole", "Fisiochinesiterapia", "Chiropratica", "Podologia", "Manutenzione e allestimento ordinario di parchi, giardini, aree verdi e campi sportivi", "Pulizia e manutenzione piscine", "Attività ortoflorovivaistiche", "Altri servizi alla persona o all'impresa"; "Trattamento dei rifiuti e dei fanghi", "Compostaggio dei rifiuti e dei fanghi", "Servizio di Taxi", "Autonoleggio con e senza conducente", "Spurgo di pozzi neri e fognature", "Attività di nettezza urbana in appalto", "Attività di servizio postale in appalto", "Servizi di trasporto persone privato e/o di linea", "Trasporto per via d'acque interne, compreso i trasporti lagunari", "Autorimesse".*

Fermo restando l'impegno di dare completa copertura contrattuale a tutti i settori scoperti dell'artigianato, l'inserimento dei settori scoperti all'interno di ciascuna Area contrattuale sarà oggetto di specifico confronto in sede di rinnovo dei CCNL d'Area tra le rispettive rappresentanze di categoria e, all'occorrenza, quelle confederali.

In considerazione del mutevole contesto economico di riferimento e della continua espansione dell'artigianato, nonché preso atto della impossibilità di conoscere alla data di sottoscrizione del presente Accordo tutti i settori privi di copertura contrattuale, le Parti prendono atto che l'elencazione sopra riportata non riveste carattere esaustivo.



Ne consegue che qualora aziende e/o raggruppamenti di aziende non ricomprese nell'elenco di cui sopra, non siano riconducibili ad alcuna delle 9 aree contrattuali, neppure per analogia, per criteri di affinità e prevalenza, esse saranno disciplinate dal CCNL dell'Area Servizi.

Le Parti si incontreranno a livello interconfederale entro la fine del prossimo triennio contrattuale (2010-2012) per un monitoraggio rispetto a quanto sopra.

\* \* \*

In applicazione dell'Accordo 23 luglio 2009 le Parti convengono che:

- le piattaforme di rinnovo dei CCNL verranno presentate entro il 30 settembre 2009 e i negoziati inizieranno entro il 31 ottobre 2009 tenendo conto del presente accordo interconfederale;
- entro il 30 novembre 2009 verranno sottoscritte le tabelle retributive di ogni singolo CCNL, con incremento dell' 1,5% dei minimi retributivi dei CCNL medesimi per l'anno 2009, da calcolarsi, per ciascun livello d'inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR. I nuovi minimi avranno vigenza dal 1° gennaio 2010;
- entro il 30 novembre 2009 i singoli CCNL recepiranno le disposizioni sulla bilateralità e sulla contrattualizzazione delle prestazioni bilaterali di cui ai punti 3 e 4 dell'accordo in epigrafe.

Roma, 28 settembre 2009

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CISL

UIL